

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II

Mogadiscio, 1° Ottobre 1951

N. 10

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 1951:

Supplemento n. 1 in data 5 settembre al n. 9 contenente:

ORDINANZA n. 15 rep. del 5 settembre 1951: Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia

Supplemento n. 2 in data 20 settembre 1951 al n. 9 contenente:

ORDINANZA n. 16 rep. del 7 settembre 1951: Disposizioni relative al trattamento economico del personale insegnante assunto sul posto per incarichi e supplenze

DECRETO n. 100 rep. del 7 settembre 1951: Misura delle retribuzioni da corrisponderci al personale insegnante che riceva incarichi o supplenze nelle scuole medie o elementari

Supplemento n. 3 in data 20 settembre 1951 al n. 9 contenente:

DECRETI n. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 rep. relativi alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle Amministrazioni dei Servizi Municipali di Belet Uen, Villabruzzi, Bulu Burti, Itala, Galcaio, El Bur, Obbia, Dusa Mareb, Bender Cassim, Gardo, Eil, Alula, Scusciuban, Candala, ed al numero dei componenti delle rispettive Consulte Municipali

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 17 rep. del 15 settembre 1951: Norme per l'esercizio di attività di carattere economico nel Territorio della Somalia 433

1951

DECRETI:

DECRETO n. 115 rep. del 14 settembre 1951: Istituzione della «Scuola per Assistenti Sanitari» 437

DECRETO n. 116 rep. del 25 gennaio 1951: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Ali Osman — Abgal 440

DECRETO n. 117 rep. del 25 gennaio 1951: Concessione di una cava di pietrame al Sig. Hussen Osman Uadani 441

DECRETO n. 118 rep. del 27 agosto 1951: Concessione di fornaci di calce al Sig. Hassan Ali Hussen Uadan 442

DECRETO n. 119 rep. del 1° settembre 1951: Proroga dei termini stabiliti dal decreto n. 31 del 25 gennaio 1951 relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei saponi e detersivi solidi da bucato. 443

DECRETO n. 120 rep. del 14 settembre 1951: Abrogazione del proclama n. 32 del 16 ottobre 1942 « Masters and Servant » 444

DECRETO n. 121 rep. del 14 settembre 1951: Nomina del Cap. di Corvetta Adrower Massimo a giudice presso il Tribunale Militare della Somalia 445

DECRETO n. 122 rep. del 20 settembre 1951: Nomina del Direttore della Scuola di preparazione Politico-Amministrativa a membro del Consiglio Centrale Scolastico 445

DECRETO n. 123 rep. del 29 settembre 1951: Variazioni ai prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi da fumo e dei fiammiferi, ai prezzi di cessione ai rivenditori dei tabacchi da mastica e all'aggio di rivendita di generi di Monopolio 446

DECRETO n. 124 rep. del 29 settembre 1951: Emissione di francobolli celebrativi del Primo Consiglio Territoriale della Somalia 447

DISPOSIZIONE n. 6 del Controllore dei Prezzi del 14 settembre 1951: Prezzi massimi di vendita del burro in scatola originario del Kenya. 450

DISPOSIZIONE n. 7 del Controllore dei Prezzi del 22 settembre 1951: Prezzi massimi di vendita della farina di grano origine Kenya 450

PARTE SECONDA

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia. — Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione 451

Aerosomala S. P. A.: Estratto Atto Costitutivo 452

Cooperativa Agricola « CA-ME » S. r. l.: Estratto Atto Costitutivo 453

« Somalia » S. A. di Navigazione Bananiere: Avviso Convocazione Assemblea 454

Cooperativa Agricola « IL-BA » S. r. l.: Estratto Atto Costitutivo 454

Unione Commercianti Somali S. p. a.: Estratto Atto Costitutivo 455

Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum S. p. a.: Estratto verbale Assemblea 456

S. A. Ali Abdalla Murgian & C.: Estratto verbale Assemblea 456

S. A. Ali Abdalla Murgian & C.: Estratto verbale Assemblea 457

S. A. Ali Abdalla Murgian & C.: Estratto verbale Assemblea 457

Estratto di Atto per rinunzia a mandato — Sig. Campani Guido 458

Soc. Italo Somala Incremento Agricoltura - S. I. S. I. A.: Estratto verbale Assemblea 458

Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni — N. 4 Avvisi ad opponendum. 458

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che — secondo i principi sanciti e le condizioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria — l'esercizio delle attività di carattere economico deve essere consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari per contribuire al progresso economico del Territorio;

RITENUTO che contro le determinazioni dei competenti organi amministrativi, in sede di esame delle domande, debba essere riconosciuto agli interessati il diritto di adire un organo giudiziario appositamente istituito, in parziale deroga di quanto previsto dall'art. 67 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia, vigente nel territorio ai sensi dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1951;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Disposizioni generali.

Art. I.

L'esercizio delle attività di carattere commerciale, industriale e di artigianato, che non sia disciplinato da particolari ordinamenti o disposizioni, è libero a tutti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente ordinamento.

Impianto di imprese industriali e commerciali.

Art. 2.

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per procedere all'impianto di industrie aventi un numero di dipendenti non inferiore a 30, di aziende di autotrasporti con un numero di autoveicoli non inferiore a 10, di aziende per il commercio di esportazione e di importazione e di aziende per il commercio all'ingrosso, deve presentare domanda in carta legale all'A.F.I.S. - Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro.

La domanda deve contenere:

- a) cognome, nome, paternità e domicilio del richiedente, di ciascun socio per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita, e degli amministratori per le società per azioni;
- b) la ditta o la ragione sociale e la data di costituzione; se trattasi di società legalmente costituita dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo;
- c) la sede principale della ditta o della società e le succursali;
- d) la natura del commercio e dell'industria che i richiedenti intendono esercitare;
- e) l'indicazione del capitale che verrà impiegato;
- f) le delegazioni di firma;
- g) le previsioni circa il contributo che l'attività apporterà allo sviluppo economico del Territorio;
- h) la dimostrazione di possedere l'idoneità tecnica ed economica per condurre l'impresa.

Art. 3.

Un avviso dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente un estratto delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Chiunque possa avervi interesse ha facoltà di far pervenire la propria opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, all'Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro.

Art. 4.

Trascorso il termine di 30 giorni di cui al precedente articolo, sulle domande e sulle eventuali opposizioni deve essere sentito il parere di una Commissione consultiva, presieduta dal Capo Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro composta dai rappresentanti dell'Ufficio Valute e Commercio Estero, dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnia, dell'Ufficio Affari Finanziari e da sei membri nominati ogni biennio dall'Amministratore, in rappresentanza delle categorie economiche, quattro su designazione del Consiglio Territoriale e due su designazione della Camera di Commercio.

Art. 5.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento del Capo dell'Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro. Nel caso di diniego il provvedimento deve essere motivato.

Art. 6.

Il richiedente in caso di diniego dell'autorizzazione o gli opposenti nel caso che questa venga concessa possono proporre azione civile contro l'Amministrazione dinnanzi al Giudice della Somalia, in funzione di Magistrato per le controversie economiche.

Il termine per proporre l'azione è di giorni 15 dalla data della pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Art. 7.

Il Magistrato per le controversie economiche nel corso dell'istruttoria può avvalersi dell'opera di esperti in questioni di carattere economico.

Contro le sentenze del predetto Magistrato non è ammesso alcun gravame.

Art. 8.

Coloro che propongono l'azione prevista all'art. 6 sono tenuti a presentare ricevuta attestante il versamento alla Cancelleria del Giudice della Somalia della somma di So. 500 quale deposito cauzionale.

In caso di soccombenza della parte ricorrente contro l'Amministrazione la predetta somma viene versata all'erario.

Art. 9.

In nessun caso l'Amministrazione può essere convenuta per risarcimento di danni dipendenti dai provvedimenti da essa adottati in materia di autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche.

Art. 10.

L'Amministrazione, nel caso in cui venga dichiarata soccombente, è tenuta a uniformarsi alla sentenza del Magistrato.

Art. 11.

Quando non sia stato dato inizio alle attività di cui sopra entro il termine di sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, questa decade salvo proroga da parte dell'autorità stessa che l'ha concessa.

Non è ammessa la cessione dell'autorizzazione senza il preventivo assenso dell'autorità competente al rilascio.

L'autorizzazione decade anche quando il titolare interrompa per il periodo di sei mesi l'attività per cui è stato autorizzato, salvo i casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Attività economiche minori.

Art. 12.

L'esercizio di attività economiche non regolate dai precedenti articoli e che non formino oggetto di particolari ordinamenti e disposizioni, è consentito a chiunque, previa presentazione di una dichiarazione in carta legale contenente le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate alle Amministrazioni Municipali competenti.

Nelle località in cui dette Amministrazioni non siano state istituite, le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate al Residente.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 13.

Le autorizzazioni ad esercitare le attività di cui alla presente ordinanza, rilasciate a norma di precedenti disposizioni, mantengono la

loro validità e sono considerate a tutti gli effetti, alla stessa stregua di quelle concesse ai sensi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 14.

Sono abrogati i proclami n. 21 del 1941 e n. 5 del 1943 e le successive disposizioni modificative emanate dalla cessata amministrazione britannica.

Art. 15.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di un apposito regolamento, continueranno ad essere applicate le tasse attualmente vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente ordinamento.

Mogadiscio, li 15 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 115 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA l'Ordinanza n. 12 in data 30 giugno 1951, con cui è stato istituito il Consiglio di Sanità della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'istituzione di una scuola destinata alla formazione di una categoria di personale sanitario autoctono tecnicamente preparato;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Mogadiscio, presso l'Ospedale « G. De Martino », una scuola professionale per autoctoni, denominata « Scuola per Assistenti Sanitari ».

Art. 2.

E' approvato l'annesso Regolamento che disciplina il funzionamento della predetta scuola.

Art. 3.

La Scuola entrerà in funzione alla data del 1° ottobre 1951.

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

REGOLAMENTO
DELLA SCUOLA PER ASSISTENTI SANITARI

Art. 1.

La Scuola per Assistenti Sanitari ha sede in Mogadiscio, nei locali dell'Ospedale « G. De Martino ».

Alla Direzione della scuola è preposto il Direttore del detto Ospedale.

Art. 2.

La scuola è biennale ed è suddivisa in due corsi.

I corsi hanno la durata di 10 mesi, con due mesi di vacanze annuali.

Art. 3.

L'ammissione alla scuola è concessa, su domanda, a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di infermiere, con almeno due anni di servizio effettivo;

2) rapporto informativo favorevole del sanitario alle cui dipendenze hanno prestato servizio;

e che conseguano l'idoneità in un esame dinanzi a una Commissione, composta dall'Ispettore di Sanità, dal Direttore dell'Ospedale « De Martino », e da un altro medico, nominato di volta in volta dal Capo dell'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica, su proposta dell'Ispettore di Sanità.

Art. 4.

Il passaggio dal 1° al 2° corso avviene in base al risultato di esami nelle materie del programma svolto nel corso dell'anno.

Art. 5.

I corsi consistono in lezioni ed esercitazioni pratiche.

Art. 6.

Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

I ANNO:

Elementi di *Anatomia Umana*;

» » *Fisiologia*;

» » *Patologia chirurgica* (con nozioni di semeiotica medica);

» » *Patologia chirurgica* (con nozioni di semeiotica chirurgica);

» » *Igiene* (epidemiologia e profilassi malattie infettive, parassitologia medica);

» » *Malattie luetiche e veneree*.

II ANNO:

Elementi di *Anatomia topografica* (in rapporto alla traumatologia, ferite, ecc.);

» » *Medicina legale* (referti sanitari, necroscopie);

» » *Materia medica* (principali medicamenti, stupefacenti, veleni, dosaggi, ecc., piante medicinali locali, veleni di origine animale e vegetale);

» » *Patologia medica* (cenni e diagnosi differenziali);

» » *Patologia medica* (cenni a diagnosi differenziali);

» » *Igiene* (alimentazione, macello, abitato, ospedali e unità sanitarie in genere, note di entomologia, ecc.);

» » *Puericoltura e principali malattie dei bambini*;

» » *Laboratorio e principali metodi di ricerche*.

Art. 7.

Le esercitazioni pratiche si svolgono sui seguenti settori:

I anno:

Pronto soccorso;

Sala operatoria ;
Autopsia ;
Ambulatorio medico ;
Ambulatorio chirurgico.

Il anno :

Laboratorio ;
Ambulatorio medico ;
Ambulatorio chirurgico ;
Macello (controllo delle carni).

Art. 8.

Le lezioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno secondo gli orari che verranno stabiliti dall'Ufficio di Sanità ed Istruzione Pubblica su proposta del Direttore della Scuola.

Art. 9.

La data di inizio e di chiusura dei corsi sarà fissata con provvedimento del Capo dell'Ufficio di Sanità ed Istruzione Pubblica.

Mogadiscio, li 13 settembre 1951.

Visto, si approva

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 116 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950 ;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni dell'ordinamento minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422 ;

VISTA la domanda presentata in data 9 ottobre 1950 dal signor Ali Osman - Abgal, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce, in località Km. 1, oltre il Lazzaretto ;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda ;

DECRETA :

Art. 1.

Al signor Ali Osman - Abgal è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace da calce, in località Km. 1, oltre il Lazzaretto, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogaliscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 117 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950 ;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 in forza della quale sono tuttora in vigore le disposizioni dell'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422 ;

VISTA la domanda presentata in data 4 dicembre 1950 dall'autotono Hussen Osman - Uadani - detto Carbone, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località situata a Km. 1,200 ad est del Lazzaretto ;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda) ;

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Hussen Osman Uadani - detto Carbone - è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata nella località a Km. 1,200 ad est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente decreto.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 118 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia, approvato con l'Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTA la domanda presentata in data 5 marzo 1951 dal signor Hassan Ali Hussen Uadan, intesa ad ottenere la concessione per la gestione di n. 5 fornaci da calce poste su terreno demaniale in località Hamar Geb Geb;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al signor Hassan Ali Hussen Uadan è accordato di esercire n. 5 fornaci da calce, in località denominata Hamar Geb Geb, segnate nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che forma parte integrante del decreto stesso.
Mogadiscio, li 22 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 119 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO il proprio decreto n. 31 di repertorio in data 25 gennaio 1951 relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei saponi e detersivi solidi da bucato;

RITENUTA l'opportunità di concedere una proroga ai termini stabiliti nel predetto decreto per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio senza le indicazioni prescritte dal decreto predetto al fine di consentire l'esaurimento di ingenti quantitativi di sapone non muniti del marchio regolamentare, giacenti presso i commercianti locali;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio senza le indicazioni prescritte dal decreto dell'Amministratore n. 31 di rep. in data 25 gennaio 1951, è prorogato al 31 dicembre 1951.

Art. 2.

E' vietata a decorrere dalla data del presente decreto, l'importazione nel Territorio dei saponi e detersivi duri da bucato privi delle

indicazioni prescritte dal decreto dell'Amministratore n. 31 di rep. in data 25 gennaio 1951.

Mogadiscio, li 1° settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 120 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO il proclama n. 32 del 16 ottobre 1942 « Masters and Servants » emanato dalla cessata Amministrazione Britannica;

CONSIDERATO che alle norme dal suddetto proclama previste non è mai stata data pratica attuazione;

RITENUTA pertanto l'opportunità di procedere alla formale abrogazione del proclama suddetto in quanto incompatibile con la nuova situazione giuridica del Territorio;

DECRETA:

E' abrogato il proclama n. 32 del 16 ottobre 1942 « Masters and Servants ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 12 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 121 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951, che istituisce il Tribunale Militare della Somalia;

VISTO il decreto n. 37 rep. del 21 febbraio 1951 con il quale il Capitano di Fregata Patanè Luca veniva nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO che, essendo il predetto ufficiale rimpatriato, occorre provvedere alla nomina di un altro giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sua sostituzione;

DECRETA:

A decorrere dal 15 settembre 1951, il Capitano di Corvetta Adrover Massimo è nominato giudice presso il Tribunale Militare della Somalia, in sostituzione del Capitano di Fregata Patanè Luca.

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 122 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il proprio decreto n. 86 in data 20 novembre 1950 con il quale è stato istituito il Consiglio Centrale Scolastico;

RITENUTA l'opportunità di chiamare a far parte di detto organo, quale membro permanente, il Direttore della Scuola di preparazione Politico-Amministrativa;

DECRETA:

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto citato nelle premesse il Direttore della Scuola di preparazione Politico-Amministrativa è chiamato a far parte del Consiglio Centrale Scolastico, quale membro permanente.

Mogadiscio, li 20 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 123 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria « disposizione » n. 7118 del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di apportare variazioni ai prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi da fumo e dei fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di apportare variazioni ed aggiunte ai prezzi di cessione ai rivenditori dei tabacchi da mastica;

CONSIDERATA la necessità di adeguare l'aggio di rivendita accordato per lo smercio dei tabacchi da fumo forniti dal Monopolio Italiano e dei fiammiferi;

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di produzione del Monopolio Italiano sono modificati come segue:

Sigari Toscani	al Kg.	So. 60	cioè	So. 0,30	al pezzo
Sigarette Stop	»	» 100	»	» 0,10	»
» Colombo	»	» 90	»	» 0,09	»
» Africa	»	» 50	»	» 0,05	»
» Nazionali	»	»	»	»	»
Esportazione	»	» 40	»	» 0,04	»

Art. 2.

I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi sono modificati come segue:

Cerini	So. 30	al pacco di 100	scatolette di 100 pezzi
Minerva	» 20	»	» 48
Svedesi	» 15	»	» 48

Art. 3.

I prezzi di cessione ai rivenditori dei tabacchi da mastica sono fissati come segue:

« Zanzibar »	}	1ª qualità a So. 5 il chilo;
« Lamu »		
« Lindi »		

« Zanzibar »	}	2ª qualità a So. 4 il chilo.
« Lamu »		
« Lindi »		

Art. 4.

A modifica del punto 4 della « disposizione » n. 7118 AA.FF. del 1° aprile 1950, l'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita dei tabacchi lavorati (trinciati, sigari e sigarette) di produzione del Monopolio Italiano e per i fiammiferi è ridotto dal 10 per cento all'8 per cento.

Art. 5.

Nessun accertamento sarà effettuato presso le rivendite dei generi di monopolio in relazione al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1951.

Mogadiscio, li 29 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 124 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTA opportuna l'emissione di francobolli per celebrare il Primo Consiglio Territoriale della Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di centomila serie di francobolli celebrativi del Primo Consiglio Territoriale della Somalia, costituite ciascuna da:

Un francobollo di posta aerea da So. 1,50
" " " " " " " " 1
un francobollo di posta ordinaria da So. 0,55
" " " " " " " " 0,20

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo avranno le seguenti caratteristiche:

saranno stampati in rotocalco, su carta bianca filigranata, nel formato stampa mm. 37 x 27 e formato carta mm. 40 x 30, con filigrana in chiaro, costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

Le vignette saranno racchiuse in una cornice a greca, tranne che nella parte inferiore sulla quale a sinistra vi sarà indicato il valore in somali in lingua italiana e a destra lo stesso valore in lingua araba; fra le due indicazioni vi sarà la leggenda « Somalia » nelle due dette lingue.

In alto su ciascun francobollo vi sarà la leggenda in lingua italiana ed araba « Primo Consiglio Territoriale ».

La vignetta dei francobolli di posta aerea riprodurrà un aeroplano in volo fra le bandiere dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Italia, issate sull'edificio della sede dell'AFIS, dal quale si ha la visuale panoramica dei dintorni e precisamente a sinistra il minareto di una moschea e a destra l'edificio del Consiglio Territoriale.

Il francobollo da So. 1,50 avrà la cornice in ardesia e la vignetta in arancio bruno; il francobollo da So. 1 avrà la cornice in viola e la vignetta in azzurro ardesia.

La vignetta dei francobolli di posta ordinaria riprodurrà un settore dell'aula della sede del Consiglio Territoriale, durante la seduta inaugurale.

Il francobollo da So. 0,55 avrà la cornice in seppia e la vignetta in viola; il francobollo da So. 0,20 avrà la cornice in verde chiaro e la vignetta in seppia.

Art. 3.

La serie dei francobolli sarà posta in vendita il 4 ottobre 1951.

Art. 4.

I francobolli di cui ai precedenti articoli saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 marzo 1952 e saranno ammessi al cambio, purché non sciupati né perforati, a tutto il 30 giugno 1952.

Mogadiscio, li 29 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO
Disposizione n. 6 del Controllore dei Prezzi

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;
Sentito il Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 13 settembre 1951:

DISPONGO

A decorrere dal 17 settembre 1951 i prezzi massimi di vendita del burro in scatola originario dal Kenya, restano fissati come segue:

All'ingrosso: Franco magazzino grossista Mogadiscio per ogni scatola di gr. 453,— So. 4,45

Al minuto: Per ogni scatola di gr. 453,— So. 4,95

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

DISPOSIZIONE N. 7 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'Art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;
Sentito il Comitato Controllo Prezzi nelle sedute del 13 e 18 settembre 1951;

DISPONGO

A decorrere dal 24 settembre 1951, i prezzi massimi di vendita della farina di grano, origine Chenia, restano fissati come segue:

ALL'INGROSSO: Franco magazzino grossista Mogadiscio — al sacco di 90 chili netti, tela a perdere So. 103,—.

AL MINUTO: al Kg. So. 1,30.

Mogadiscio, li 22 settembre 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
G. Carnevali

PARTE SECONDA

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me dr. Enrico Castelli Notaio in Formia, iscritto nel Ruoli dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Latina e Velletri che recatomi presso la sede della Società « Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia » in Roma mi è stato esibito il Libro Verbali del Consiglio di amministrazione della società stessa, libro debitamente tenuto a forma di legge dal quale ho estratto quanto segue:

VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA 27 luglio 1951.

Alle ore 18 del 27 luglio 1951 si sono riuniti in una sala della Banca d'Italia (Amministrazione Centrale) i signori:

- Dott. Francesco CIANCIMINO — Presidente;
- Dott. Tomaso COLUMBANO — Sostituto del Presidente;
- Dott. Alfredo DI CRISTINA — Consigliere;
- Rag. Giulio PISANO — Consigliere;
- Dott. Carlo Alberto TROGOLO — Consigliere;
- Prof. Giannino PARRAVICINI — Consigliere;
- Dott. Vincenzo AIELLO — Presidente del Collegio sindacale;
- Dott. Silvio COZZI — Sindaco;
- Dott. Aristide ROSSI — Sindaco;
- Dott. Francesco PALAMENGGHI-CRISPI — Segretario;
- Assente giustificato il dott. Domenico TIMARCO.

Invitato dal Presidente assiste alla riunione il dott. Francesco CASALEN-
GO, Ispettore superiore del Tesoro.

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea per essere presente la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione nonchè il Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. — Varie.

OMISSIS

3. — Varie.

Il Presidente comunica al Consiglio che si presenta la eventualità che alla fine del prossimo mese, e precisamente prima della prossima riunione del Con-

siglio egli abbia a recarsi negli Stati Uniti d'America a capo di una missione governativa. In tal caso a norma dell'articolo 26 dello Statuto sociale la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al sostituto del Presidente il quale in caso di assenza o impedimento del Presidente con la sua firma impegna validamente la Cassa. Rappresenta peraltro la opportunità che vi sia altro Consigliere che abbia facoltà di firma e ciò perchè, dato che la sua assenza è prevista per circa 3 mesi, nel frattempo potrebbero insorgere cause di impedimento e di assenza per il predetto Sostituto. Pur disponendo l'articolo 26 in questione che l'uso della firma è delegato dal Consiglio di amministrazione della Banca di Italia tale delega è semplicemente limitata alle funzioni alla Banca stessa demandate e cioè per quelle connesse con la gestione. Propone pertanto, ed il Consiglio unanime, con l'adesione dei sindaci, approva che a norma dell'articolo 26 dello Statuto sociale al Consigliere dott. Alfredo Di Cristina venga conferito per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1951 la rappresentanza e la firma sociale con pienezza di poteri rispetto ai terzi, per tutte le operazioni rientranti negli scopi sociali fatta eccezione di quanto l'articolo 2381 del c. c. demanda al Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Palamenghi-Crispi

In fede ecc.

Roma, 6 agosto 1951.

IL PRESIDENTE

F.to Ciancimino

Enrico Castellini — Notaio

« A E R O S O M A L A — S. p. A. »

Sede: Mogadiscio — Cap. soc. iniz. So. 70.000

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

che con atto ricevuto dal sottoscritto in data Tredici settembre c. a., — rep. 6786 — reg.to al n. 151 — atti pubb. — omologato dal Giudice della Somalia — si è costituita la Società per azioni suddetta.

Oggetto sociale: Esercizio di linee aeree, Ufficio viaggi e turismo in Somalia ed in altri Paesi, nonchè il compimento di tutte le operazioni affini e connesse con l'oggetto medesimo, quali operazioni di trasporti aerei da e per la Somalia; acquisto, costruzione, esercizio e concessioni di aerodromi, hangars, officine, terreni, edifici e strutture di qualsiasi genere per la navigazione aerea; organizzazione di tutti i servizi che comunque facciano parte o interessino la Società o con essi siano collegati; assunzione ed istruzione del personale, con speciale riguardo alla preparazione dei somali; compiere ed esercitare tutte le operazioni ed attività economiche, industriali e finanziarie che contribuiscano al migliore ed al più efficiente funzionamento dei servizi aerei; promuovere e costituire altre Società per qualsiasi oggetto utile al raggiungimento delle suddette finalità.

Durata anni cinque, fino a tutto il 31-12-1956.

Capitale sociale: So. 70.000 interamente sottoscritto diviso in n. 700 azioni da So. 100 cadauna.

Consiglio di Amministrazione: Presidente: Hagi Farah Ali; Consiglieri: Sceik Mohamed Ahmed, Osman Ahmed Roble, Tozzi Enrico, Guerci Ernesto.

Collegio Sindacale: Guarino Rag. Guido — Presidente; Sindaci effettivi: Hagi Mohamud Farah e Omar Hagi Abdalla Banafunzi; Sindaci supplenti: Abubacher Hamud Socorò; Mohamed Ossoble Addo.

Il primo esercizio sociale di chiuderà il 31-12-1952; la firma sociale spetta al Presidente o e chi ne fa le veci secondo le deleghe all'uopo conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Mogadiscio, li 20 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 21 settembre 1951.

IL CANCELLIERE

Gabriele Di Vito

COOPERATIVA AGRICOLA « CA - ME »

Società a responsabilità limitata — Balad

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

Con atto pubblico ricevuto dal sottoscritto Notaro della Somalia — rep. n. 6629 in data 9 agosto 1951, reg.to al n. 128 — vol. 2 — si è costituita la Società a responsabilità limitata Cooperativa Agricola « CA - ME » — S. r. L., con sede a Balad.

Oggetto sociale: quello di provvedere in cooperazione dei propri soci al dissodamento, alla sistemazione irrigua e messa a cultura della zona di terreno della superficie di circa ettari 250, sita in agro di Balad (Mererei), delimitata come risulta dalla planimetria che forma parte integrale dell'atto costitutivo. La cooperativa provvede inoltre alla raccolta e alla vendita dei prodotti della terra.

Durata della società: anni nove e cioè fino a tutto il 30-6-1960.

Capitale sociale: variabile ed illimitato ed è ripartito in un numero indeterminato di azioni nominative del valore di So. DUE. Le azioni possono essere intestate soltanto ai componenti del gruppo Mererei i quali effettivamente cooperano al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il primo Consiglio di Amministrazione è stato così formato:

Presidente: Mohamed Ali detto Ferei; V. Presidente: Hagi Omar Salim; Consiglieri: Sceik Ahmed Afaf, Ibrahim Amin Ugare, Iabarò Ghelle Assan.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 7 settembre 1951, ha omologato l'atto costitutivo.

Mogadiscio, li 12 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 14 settembre 1951.

IL CANCELLIERE

Gabriele Di Vito

« SGMALIA » SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE BANANIERE
(Bananiere Somale) — Sede in Mogadiscio

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno martedì, 16 ottobre 1951, alle ore 10, in Mogadiscio, presso la Sede sociale in Corso Vittorio Emanuele, n. 48, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio e dei Sindaci sull'esercizio 1950, chiuso al 31 dicembre 1950;
2. — Presentazione del Bilancio dell'esercizio 1950;
3. — Deliberazioni relative ai punti 1 e 2;
4. — Nomina cariche sociali;
5. — Varie.

Mogadiscio, li 19 settembre 1951.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
A. Negrotto Cambisao

COOPERATIVA AGRICOLA « IL - BA »
Società a responsabilità limitata — Balad

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

Con atto pubblico ricevuto dal sottoscritto Notaro della Somalia — rep. n. 6628 in data 9 agosto 1951, reg.to al n. 129 vol. 2 — si è costituita la Società a responsabilità limitata Cooperativa Agricola « IL - BA » — S. r. L., con sede a Balad.

Oggetto sociale: quello di provvedere in cooperazione dei propri soci al dissodamento, alla sistemazione irrigua e messa a cultura della zona di terreno della superficie di circa ettari 250, sita in agro di Balad, delimitata come risulta dalla planimetria che forma parte integrante dell'atto costitutivo. La cooperativa provvede inoltre alla raccolta e alla vendita dei prodotti della terra.

Durata della società: anni nove e cioè fino a tutto il 30-6-1960.

Capitale sociale: variabile ed illimitato ed è ripartito in un numero indeterminato di azioni nominative del valore di So. DUE. Le azioni possono essere inestate soltanto ai componenti del Gruppo ILLIVI i quali effettivamente cooperano al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il primo Consiglio di Amministrazione è stato così formato:

Presidente: Ibrahim Farah detto Doli; V. Presidente: Mohamed Dahir; Consiglieri Addo Ali; Hagi Mohamed Assan, Ali Hussien.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 7 settembre 1951, ha omologato l'atto costitutivo.
Mogadiscio, li 12 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 14 settembre 1951.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UNIONE COMMERCianti SOMALI — S. p. A.
Sede sociale: Mogadiscio — Capitale in So. 24.000

Estratto atto costitutivo

SI RENDE NOTO

che con atto ricevuto dal sottoscritto in data 20 agosto 1951 — rep. 6674 — reg al n. 105 — atti pubb. ed omologato, si è costituita la Società per azioni « Unione Commercianti Somali — S. p. A. », con sede a Mogadiscio — cap. iniziale So. 24.000.

Oggetto della Società: Commercio di prodotti agricoli; quello d'importazione ed esportazione in genere, nonché la gestione di magazzini per la rivendita dello zucchero prodotta dalla S. A. I. S. e di quello importato. La Società potrà compiere tutte le altre operazioni che siano necessarie ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE: So. 24.000, iniziale, aumentabile.

DURATA: anni tre, cioè fino al 30 giugno 1954, prorogabile.

Consiglio di Amministrazione. Hagi Ahmed Hagi Barre — Presidente; Mohamed Ossoble Adde — Amministratore delegato; Abdulcadir Mohamed Aden, Consigl. Segretario. Hagi Hasci Ahmed, Mohamed Barre Mohamed, Ali Mohamed Nur, Uarsama Hassan Egal Farrak — Consiglieri.

La rappresentanza della Società, in giudizio e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, all'Amministratore Delegato, al quale ultimo sono inoltre conferiti tutti i poteri del Consiglio, eccetto quelli non delegabili per legge.

Mogadiscio, li 16 settembre 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 17 settembre 1951.

IL CANCELLIERE
Di Vito

**COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA
E DELL'OLIBANUM — S. p. A**

Sede sociale: Mogadiscio — Cap. L. 110.000.000

Estratto verbale Assemblea

SI RENDE NOTO

che l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria della suddetta Compagnia, tenutasi in Roma il 28 luglio 1951, ha adottato le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1950 e del relativo conto Profitti e perdite che chiude con le seguenti risultanze:

ATTIVO: L. 372.473.285,55.
PASSIVO: L. 371.467.983,15.
UTILE: L. 1.005.302,40.

2. — Sono stati modificati i seguenti articoli dello Statuto sociale: 1, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 28 e 32 per adeguarli alle nuove norme del Codice Civile, nonché gli articoli dello stesso Statuto nn. 2, 3, 23, 26.

3. — La durata della Società è stata prorogata al 30 giugno 1980.

4. — E' stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone:

Presidente: Avv. Luciano Pertica; Vice Presidente: Comm. Mairano Aldo; Consigliere Delegato e Direttore Generale: Comm. Gaetano Mazza.

Consiglieri: Rag. Bosio Luigi; Comm. Rag. Bruno Buitoni; Cav. Dino del Beccaro; Francesco L. Gazzolo; Cav. Giuseppe Leoni; Dott. Ing. Cesare Mazza; Rag. Giuseppe Milanese; Comm. Paolo Pernicotti; Dott. Comm. Luigi Piazza; Cav. Paolo Torricelli.

L'Assemblea all'unanimità ha nominato a Sindaci effettivi i Sigg. Serrati Romolo Presidente e Comm. De Luca Ugo e Comm. Raffaele Marchino ed a Sindaci supplenti i Sigg. Tedeschi Pellegrino e Preti Camillo.

Per quanto concerne le modifiche statutarie, il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 28 agosto 1951, ha concesso l'omologazione.

Mogadiscio, li 14 settembre 1951.

Avv. Pietro Tamagnini

Depositato in Cancelleria oggi 15 settembre 1951.

**IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito**

S. A. ALI ABDALLA MURGIAN & C. — MOGADISCIO

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria dei soci nella adunanza del 12 agosto 1951, ha deliberato:

1. — L'approvazione del Bilancio al 30 giugno 1951 con le seguenti risultanze:

ATTIVO: So. 577.846.71
PASSIVO & CAPITALE » 586.865.71
PERDITA D'ESERCIZIO So. 9.019.—

2. — La conferma in carica del Consiglio di Amministrazione sino alla riunione di una prossima Assemblea straordinaria;

3. — La determinazione della retribuzione ai Sindaci per l'esercizio 1950-51 in So. 600 complessivi.

Mogadiscio, li 20 Agosto 1951.

**p. IL PRESIDENTE
Il Consigliere A. Sadik**

Depositato in Cancelleria oggi 31 Agosto 1951.

**IL CANCELLIERE
Di Vito**

S. A. ALI ABDALLA MURGIAN & C. — MOGADISCIO

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci convocata per i giorni 31 luglio 1951 e 1° agosto 1951, è andata

DESERTA

tanto in prima che in seconda convocazione per la totale assenza del Capitale Sociale.

Mogadiscio, 20 agosto 1951.

**p. IL PRESIDENTE
Il Consigliere A. Sadik**

Depositato in Cancelleria oggi 31 Agosto 1951.

**IL CANCELLIERE
Di Vito**

**SOC. AN. ALI ABDALLA MURGIAN & C.
Sede Sociale: Mogadiscio — Cap. So. 400.000**

Estratto verbale Assemblea

SI RENDE NOTO

che con deliberazione adottata all'unanimità dei voti dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 14 agosto c. a., la Soc. An. Ali Abdalla Murgian

& C., sedente in Mogadiscio, è stata posta in liquidazione con effetto immediato. Il Rag. Turrin Pergentino è stato nominato ed ha accettato la carica di liquidatore.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento in data 17 agosto 1951 ha omologato la suddetta deliberazione.

Mogadiscio, li 1° settembre 1951.

RINUNZIA A MANDATO

Si rende noto che con atto ricevuto dal sottoscritto in data 12 settembre c. a., — rep. n. 6782, reg.to al n. 142 — atti pubb., trascritto nel Reg. delle Società presso il Tribunale di Mogadiscio, il Sig. Campani Guido, con effetto dal 1-7-1951, ha rinunciato al mandato conferitogli dalla The South British Insurance Company Limited in data 13 maggio 1946.

Dalla stessa data la predetta Società ha deciso di non operare più in Somalia.

Notaro Francesco Pierro

Depositato in Cancelleria oggi 21 settembre 1951.

**IL CANCELLIERE
Di Vito**

SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA

« S. I. S. I. A. » — S. p. A. — Mogadiscio

Estratto verbale Assemblea

SI RENDE NOTO

che l'Assemblea Straordinaria totalitaria avvenuta in data 20 c. m. ha deliberato all'unanimità l'aumento del capitale sociale da So. 200.000 a So. 600.000 (seicentomila) mediante emissione di n. 4000 azioni nuove al portatore del valore nominale di So. 100 cadauna.

Agli azionisti della Società è riservato il diritto di opzione a sensi dell'art. 2441 del Codice Civile e art. 6 dello Statuto Sociale.

Le azioni di nuova emissione debbono essere liberate interamente con due successivi versamenti: il primo per il 50% delle sottoscrizioni entro il 15 ottobre p. v. ed il restante 50% entro il 30 ottobre successivo.

La deliberazione è stata omologata dal Giudice della Somalia.

Mogadiscio 29 settembre 1951.

Notaro Francesco Pierro

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 12 Marzo 1951 il Sig. Marano Sante ha richiesto di ottenere in concessione

a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 176 circa sito in Viale Regina Elena, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 giugno 1951, la Cooperaattiva Edilizia fra Dipendenti Autoctoni ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un'area di terreno demaniale, di forma rettangolare di m. 200 di lunghezza per m. 40 di profondità sito in località Forte Cecchi, lungo via Barone Franchetti, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 17 agosto 1950 il Sig. Zini Ugo ha richiesto, a norma delle vigenti disposizioni, la concessione edilizia e la libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1980 su via Barone Franchetti come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Su tale terreno, in base a verbale di consegna del 14 febbraio 1936, il Sig. Luciano Lombardi costruì due villette che vennero, nel 1944, acquistate all'asta pubblica dal richiedente.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 7 agosto 1950 il Sig. Scerif Seelilla Ussen Zeno Moder ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 220 sito in Viale Regina Elena, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

G. Inserra
